

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 7 APRILE 1949

(13^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali» (N. 274):

PRESIDENTE	Pag. 70, 71, 72, 73, 74
LODATO, <i>relatore</i>	70, 72, 73, 74
BUBBIO	70, 71, 72, 74
BERGMANN	70
LONGONI	71, 72, 73
MARANI	71
BISORI	71, 72, 73
SACCO	71
FANTONI	72
RIZZO	72, 73, 74

«Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'«Unione Italiana Ciechi»» (N. 305):

PRESIDENTE	79
MINOJA, <i>relatore</i>	79
RICCIO	79

(Discussione e rinvio)

«Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto-legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato» (N. 346):

PRESIDENTE	Pag. 74, 75, 76, 77
RICCIO	74, 75, 76
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	74, 76, 77
BUBBIO	75, 77
SACCO	75, 76
RIZZO	76
TERRACINI	76
BERGMANN	77

Rinvio della discussione di disegni di legge concernenti la ricostituzione di alcuni comuni:

PRESIDENTE	77, 78
TERRACINI	77, 78
RICCIO	77
LEPORE	78
BUBBIO	78
RICCIO	79

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bubbio, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Lepore, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minoja, Raffeiner, Riccio, Rizzo, Sacco e Terracini.

È altresì presente l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione le seguenti sostituzioni avvenute tra i suoi membri:

per il Gruppo parlamentare comunista il senatore Menotti sostituisce il senatore Bolognesi;

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

13ª RIUNIONE (7 aprile 1949)

per il Gruppo parlamentare liberale il senatore Sanna Randaccio sostituisce il senatore Venditti, nominato Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione;

per il Gruppo parlamentare misto il senatore Coffari, che sostituiva il Ministro Merzagora, diviene ora membro della Commissione in nome proprio, essendo stato il senatore Merzagora trasferito alla XI Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Longoni: « Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali » (N. 274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Longoni: « Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lodato.

LODATO, *relatore*. Onorevoli senatori, il progetto di legge d'iniziativa del senatore Longoni, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 febbraio u. s., si riferisce alla corresponsione di una indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali.

In tale progetto il proponente premette che, essendosi provveduto per la concessione di una indennità di carica ai Sindaci amministratori dei Comuni, sarebbe un'ingiustizia non fare altrettanto per il Presidente e i membri delle Deputazioni provinciali.

A ciò si ritiene opportuno rilevare che le condizioni dei Sindaci e Amministratori dei Comuni differiscono, allo stato attuale, dal Presidente e dai membri delle Deputazioni provinciali in quanto, mentre le Amministrazioni dei Comuni sono stabili, essendo state formate con regolari elezioni, quelle delle provincie debbono ritenersi provvisorie, perché designate dall'Autorità prefettizia in attesa delle regolari elezioni, le quali si dovrebbero svolgere al più presto in ottemperanza delle norme della Costituzione, come già questa Commissione ebbe a rilevare nella relazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1° luglio 1948-30 giugno 1949.

Tuttavia, data l'attività che il Presidente e i membri delle Amministrazioni provinciali attuali svolgono in favore della provincia, sottraendola alle proprie funzioni, si ravvisa l'opportunità di stabilire per essi un compenso in una cifra da stabilirsi dalle stesse Deputazioni provinciali con deliberazione da sottoporsi al visto della Giunta provinciale Amministrativa, tenuto conto, in ogni caso, delle condizioni finanziarie delle provincie.

Premesso ciò, la materia in esame può essere regolata in modo analogo alla norma adottata per gli amministratori dei Comuni col decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1.

A semplificazione quindi si ritiene che, invece dei tre articoli contenuti nel progetto avanti indicato, si possa meglio compilare il progetto della legge da approvare nel seguente

Articolo unico

Al Presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dalla Deputazione provinciale con deliberazione da sottoporsi al visto della Giunta provinciale amministrativa.

BUBBIO. Debbo fare una semplice osservazione di forma. Nell'articolo unico, testè letto dal relatore, si dice: « al visto della Giunta provinciale amministrativa »; ora qui non si trattava di un visto, ma di approvazione, approvazione tutoria in pieno, in sede di tutela vera e propria.

LODATO, *relatore*. Le legge per i Sindaci, parla di visto.

BERGMANN. Vorrei domandare un chiarimento. Sappiamo che le Deputazioni provinciali adesso fanno da sole; ma domani speriamo che ci sia il Consiglio provinciale. È nell'intento del proponente, senatore Longoni, di lasciare alle Deputazioni la facoltà di provvedere a se stesse e di non deferire questa facoltà al Consiglio provinciale?

LODATO, *relatore*. Questa è una legge a carattere provvisorio.

BERGMANN. Ritengo allora che sia necessario dire che è provvisoria, finché non siano costituiti i Consigli provinciali, in quan-

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

13ª RIUNIONE (7 aprile 1949)

to, con l'attuale provvedimento, si sottrae ai nascituri la facoltà di deliberare su una partita di bilancio particolarmente delicata.

SACCO. Ha ragione il collega Bergmann quando rileva che rimarrebbe l'incertezza, domani, quando il Consiglio provinciale fosse in carica, se sia il Consiglio provinciale che deve fissare l'indennità, oppure la Deputazione. Però, siccome sappiamo che il Consiglio provinciale deve approvare il bilancio, deve spettare a lui anche il proporre la spesa per l'indennità alla Deputazione provinciale.

Per quel che riguarda il « visto », mi associo al rilievo che ha fatto il collega Bubbio, esperto amministrativista, sensibilissimo quindi a queste disposizioni.

LONGONI. Per quel che riguarda l'osservazione dell'onorevole Bubbio, faccio osservare che per le Deputazioni provinciali deve avvenire la stessa cosa che avviene per le Amministrazioni comunali. Infatti, in base alla legge attuale, delibera il Consiglio provinciale, e quindi anche nei riguardi di questa legge si deve ritenere che automaticamente approverà e delibererà il Consiglio provinciale, una volta costituito.

MARANI. Mi associo alle osservazioni fatte dal collega Longoni. Però debbo far rilevare che gli assessori comunali sono assolutamente abbandonati e mai ricordati.

LONGONI. C'è già una legge per gli assessori comunali.

MARANI. No, non esiste. Se fosse così, onorevole Longoni, com'è che allora i prefetti boicottano continuamente questo provvedimento? Perciò io propongo che l'identico trattamento sia usato anche per gli assessori comunali.

LONGONI. Ma c'è già una legge, ed è quella del 1° gennaio 1946, n. 1.

MARANI. Allora, se esiste, praticamente è una legge che non viene messa in pratica, per il semplice fatto che i prefetti si oppongono alla erogazione di questa indennità agli assessori comunali. Tanto per citare un caso, porto l'esempio della provincia di Reggio Emilia.

BISORI. A mio avviso, è necessario vedere la competenza: Consiglio provinciale o Deputazione provinciale? Oggi il Consiglio provinciale non esiste; perciò dire « Consiglio

provinciale », oggi significherebbe sospendere l'esecuzione di questa legge fino a che il Consiglio provinciale non sarà costituito. Dire « Deputazione provinciale », implicherebbe la sollecita entrata in vigore di questa legge; ma possono sorgere degli equivoci in avvenire perchè, secondo la legge attuale, i poteri deliberanti sono esercitati dalle Deputazioni; mentre, secondo le leggi future, verranno esercitati dai Consigli provinciali.

Perciò io proporrei la seguente dizione: « La cui misura è fissata dalla provincia », formula che non lascerebbe adito a dubbi di sorta.

BUBBIO. Io direi invece: « è fissata dal Consiglio provinciale; fino a che questo non sarà costituito, è fissata dalla Deputazione provinciale ».

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, nel suggerire la sua formula, ha preso in esame anche questa vostra trattazione: la legge si applica finchè non vengano costituiti regolarmente i Consigli provinciali.

Quanto all'osservazione fatta dal senatore Bubbio, la formula del Ministero dell'interno corrisponde alla sua proposta, perchè dice « è sottoposta all'approvazione » e non « al visto ».

BUBBIO. Infatti io sono dell'avviso che la Deputazione provinciale debba provvedere a se stessa sin alla costituzione del Consiglio provinciale: ma, appena sarà costituito, esso assumerà tutti i poteri. In ultima analisi l'articolo unico di questo disegno di legge, con il mio emendamento, suonerebbe così: « Al Presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie della provincia, una indennità di carica la cui misura è fissata dal Consiglio provinciale, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta comunale amministrativa. Finchè non è costituito il Consiglio provinciale, provvederà la Deputazione provinciale ».

SACCO. Io propongo che si sostituiscano le parole « la Deputazione provinciale » con le altre « la Amministrazione provinciale ».

BUBBIO. Non vedo il motivo di questa dizione. Chi fissa l'indennità è il Consiglio provinciale; non essendo questo stato costituito, tale facoltà è demandata alla Deputazione provinciale.

LODATO, *relatore*. Questo è un regolamento provvisorio, e io l'ho messo in evidenza nella relazione.

PRESIDENTE. In sostanza la proposta dell'onorevole Sacco sarebbe questa: invece di « la cui misura è fissata dalla Deputazione provinciale », dire « la cui misura è fissata dall'Amministrazione provinciale ».

BUBBIO. Io dissento decisamente da questa formula. Tale facoltà è del Consiglio provinciale: è logico che, non essendo questo in funzione, le Deputazioni provinciali provvedono a fissare tale indennità.

PRESIDENTE. Anche a me sembra che la formula più chiara sia quella proposta dal collega Bubbio; poi si aggiungerà una disposizione transitoria a chiarire che, sino a quando il Consiglio provinciale non sarà regolarmente costituito, questa facoltà spetta alla Deputazione provinciale.

FANTONI. Io, a questo punto, domando se siamo proprio sicuri che il Consiglio provinciale sarà costituito; perchè il Consiglio provinciale esiste nella nuova legislazione, ma non sappiamo ancora quali sono le disposizioni che saranno adottate in merito alle Regioni.

PRESIDENTE. Per chiarire le idee, rileggo l'intero articolo unico, con l'emendamento proposto dal senatore Bubbio: « Al Presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie della provincia, una indennità di carica la cui misura è fissata dal Consiglio provinciale, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ». Si aggiungerebbe poi un capoverso che, all'incirca, potrebbe essere di questo tenore: « Fino alla costituzione dei Consigli provinciali, la facoltà di cui sopra spetta alla Deputazione provinciale ».

Su questa nuova formula apro la discussione.

LONGONI. A questo proposito c'è una questione grave, perchè è controverso il fatto se la provincia sarà rappresentata dal Consiglio provinciale o semplicemente dalla Deputazione.

Torno perciò a far rilevare che c'è una contestazione gravissima sulla ricostituzione del Consiglio provinciale, perchè una quantità notevole di province hanno proposto di esiste-

re e funzionare da sole con le proprie Deputazioni provinciali. Quindi, quando noi diciamo « Amministrazione provinciale » diciamo bene: non possiamo errare con questa dizione; ma con l'altra sì, dando per costituito un organo che forse si costituirà, ma che è anche probabile che non sia costituito.

PRESIDENTE. Obiettivamente a me pare che l'onorevole Longoni abbia torto. Oggi noi facciamo una legge nel momento in cui il Consiglio provinciale non esiste.

BUBBIO. Esiste nella legge e non fu mai abrogato.

LODATO, *relatore*. Io ho rilevato che la cosa è provvisoria, per lo stato attuale delle cose; se domani si costituisce il Consiglio provinciale, bene; se non si costituisce, resta in vigore questa legge.

RIZZO. Io vorrei girare l'ostacolo. Poichè non c'è dubbio che queste indennità, anche eventuali, debbono essere fissate in sede di bilancio dall'Amministrazione provinciale, proporrei di dire solo « in sede di bilancio ». Il bilancio attualmente lo fa la Deputazione provinciale; domani sarà di competenza del Consiglio provinciale, ed allora sarà questo a provvedere.

PRESIDENTE. A me pare che questa formula concilii tutto. Il collega Rizzo dice: chi fa il bilancio approva la spesa. Oggi è la Deputazione provinciale, domani sarà il Consiglio.

RIZZO. Con la formula da me proposta non occorre neanche richiamarsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Perciò l'articolo unico con il mio emendamento suonerebbe così: « Al Presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie della provincia, in sede di bilancio una indennità di carica ».

BISORI. Mi associo senz'altro alla proposta del collega Rizzo, però le parole « in sede di bilancio » proporrei di porle dopo la parola « assegnata », in modo che l'articolo suonasse così: « Al Presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente... ».

RIZZO. Accetto la proposta del collega Bisori.

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

13ª RIUNIONE (7 aprile 1949)

LONGONI. Debbo fare una osservazione. Dire « in sede di bilancio » vuol dire quando sarà fatto il bilancio: in questo modo voi trasferite queste indennità ad un tempo lontano, quando forse sarà cessata anche l'Amministrazione.

RIZZO. Nella proposta originaria l'onorevole Longoni proponeva una effettiva retroattività di questa legge. Io questo effetto non lo vedo riportato nell'articolo unico. Bisogna pertanto intendersi. Mi pare che nel disegno di legge del relatore non si parli di effetto retroattivo.

PRESIDENTE. Se non sbaglio, il senatore Rizzo desidera che questa indennità sia possibile darla, poniamo, dal 1° gennaio 1948, e non risalire ad epoche remote.

RIZZO. Secondo la proposta Longoni, sin dall'inizio del funzionamento delle deputazioni provinciali. In fondo non si tratta nemmeno di dare una retroattività: si tratta in realtà di un risarcimento, come un debito per le funzioni che i deputati provinciali hanno lungamente spiegato, sacrificando i loro interessi particolari. Se quindi assume l'aspetto di un debito non c'è più la retroattività.

PRESIDENTE. Ma non dobbiamo però risalire al 1945, perchè allora noi potremmo trovare delle deputazioni provinciali che sono state costituite dal C.L.N. e poi confermate dalle altre autorità; in tal modo noi allargheremo di molto la interpretazione della legge, perchè vi sarà certamente qualche buona Amministrazione, probabilmente in pianta dal 1945, che domanderà questo pagamento.

LONGONI. Debbo dare ancora un chiarimento di fatto: delle deputazioni in molte provincie d'Italia si sono già attribuite delle indennità, che sono state approvate dalle singole Giunte amministrative. Fu interpellato il Ministro del tesoro e quello dell'Interno per sanzionare queste deliberazioni e il metodo. Il Ministero dell'interno ha dato parere favorevole; quello del Tesoro ha detto invece che era necessaria una legge. Però in molte provincie — come ripeto — sono già in atto queste erogazioni. Qui veniva proposta una soluzione da parte del senatore Lodato, il quale vorrebbe lasciare indeterminata la soluzione, perchè ciascuna deputazione faccia quel che le sembra giusto.

LODATO, *relatore*. I deputati provinciali si sono alternati dal 1943 al 1949 e ve ne sono pertanto diversi che sono andati via. Se ora stabiliamo una decorrenza dal 1943, bisogna rivolgersi ai deputati in carica ed anche a quelli che non lo sono più.

PRESIDENTE. Le osservazioni che ha fatto il relatore sono giuste in questo senso: di fatto può essere che ci siano delle deputazioni provinciali che abbiano preso delle deliberazioni relative a nuove erogazioni e che queste siano state approvate dalle varie Giunte provinciali amministrative.

LONGONI. Il Ministero aveva detto: questa è una situazione irregolare, però chi ha già riscosso sarebbe bene che non sia inquietato. Ma se sancite la retroattività allora è il contrario. Ci sono delle persone, dei colleghi, i quali non versano in condizioni economiche buone, che traggono solo dal loro lavoro il necessario per le necessità di vita: come si fa a domandar loro la restituzione? Noi democraticamente dobbiamo dare la possibilità anche a persone del popolo di svolgere questo mandato senza averne un sacrificio economico o una diminuzione del loro patrimonio.

PRESIDENTE. Dare l'indennità anche per gli arretrati vuol dire accumulare un sacco di debiti e non si sa dove le Amministrazioni provinciali possano, con questo sistema, andare a finire.

BISORI. Sulla questione della retroattività si può essere favorevoli e si può essere contrari. Se siamo favorevoli, dopo le parole « indennità di carica » bisogna scrivere « con decorrenza dal giorno d'inizio delle singole funzioni amministrative ». Allora vuol dire che anche il bilancio futuro liquiderà questa specie di debito arretrato. Se siamo contrari, queste parole non ci si debbono mettere e si resta alla formula primitiva. Io sono, ad ogni modo, contrario alla retroattività.

PRESIDENTE. La formula approvata dal relatore è questa: « Al Presidente e ai membri delle deputazioni provinciali può essere assegnata, in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della provincia, una indennità di carica ». Mi pare che fin qui siamo tutti d'accordo.

Pongo pertanto in votazione questa prima parte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Adesso vi è la restante parte della formula ovvero « la cui misura è fissata dalla deputazione provinciale con deliberazione da sottoporsi alla approvazione della Giunta provinciale ». Siccome in fondo anche chi era contrario alla retroattività ha aderito alla proposta dell'onorevole Longoni, io lascerei la via aperta.

BUBBIO. Il mio emendamento aggiuntivo stabilisce come l'indennità sia corrisposta dal primo gennaio 1949.

LODATO, *relatore*. A questo mi oppongo!

RIZZO. Io proporrei di lasciare così come è stato votato l'articolo. Per questa considerazione specialmente, che se ci sono state delle Amministrazioni che hanno disposto in senso affermativo, evidentemente lo hanno disposto in sede di bilancio ed allora questa legge sarebbe utile per ratificare quello che è già avvenuto.

PRESIDENTE. Credo sia meglio non mettere nulla in proposito.

RUBBIO. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora la legge si ridurrebbe a questo articolo unico, che rileggo:

« Al Presidente e ai membri delle deputazioni provinciali può essere assegnata, in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della provincia, una indennità di carica ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 263, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato » (N. 346). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: « proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo

spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Di questo disegno di legge non è stato ancora nominato il relatore, ma data l'urgenza prego il senatore Riccio di voler riferire oralmente.

RICCIO. Sono in grado di farvi una breve relazione orale su questo disegno di legge; però devo fare una pregiudiziale. Il disegno di legge comporta degli oneri a carico del bilancio dello Stato; infatti, anche nella discussione alla Camera dei deputati, si sentì il bisogno di chiedere il parere alla Commissione di finanze e tesoro, il quale parere non fu proprio negativo, ma nemmeno completamente positivo: cioè la Commissione sarebbe stata favorevole purchè le provvidenze avessero termine col 31 luglio p.v., perchè altrimenti l'aggravio sarebbe troppo forte. In sede di discussione la proposta del deputato Cappugi, che era per il termine del 31 ottobre, fu addirittura portata al 31 dicembre, e il Sottosegretario alla Presidenza, onorevole Martino, qui presente, lo può attestare. D'altra parte, la deliberazione fu rimessa alla Camera, e questa approvò il termine del 31 dicembre. Perciò noi dovremmo chiedere il parere alla Commissione di finanze e tesoro.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Le ragioni per le quali il Governo si è rimesso alla Camera dei deputati sono queste: che mentre in un primo tempo la proposta dell'onorevole Cappugi fissava il termine del 31 ottobre, la Commissione competente — che è la prima Commissione della Camera — propose, di propria iniziativa, la proroga del termine dal 31 ottobre al 31 dicembre, per ovvie ragioni; solo che si trovò poi in conflitto con la Commissione finanze e tesoro, la quale fu chiamata ad esprimere il proprio parere. L'accostamento delle due Commissioni indusse la prima Commissione a ripiegare sulla proposta avanzata dalla Commissione finanze e tesoro per il termine del 31 luglio 1949; ma poi modificò il primitivo parere per le ragioni che esporrò.

Cosa poteva fare il Governo? Doveva richiamarsi, naturalmente, a quelle che erano state le ragioni per le quali la Commissione

aveva proposto di fissare il termine per il 31 dicembre. Si trovavano all'esame alcuni provvedimenti che dovevano essere resi noti agli interessati, e per i quali si doveva valutare se era opportuno o meno che abbandonassero l'Amministrazione. Tali provvedimenti, che sono tutt'ora all'esame della Commissione competente della Camera, riguardano la modifica delle pensioni, l'aumento che è a base di questa legislazione, e poi il regolamento della legge 262, che è appunto quella che stabilisce i ruoli transitori. Ora, siccome queste leggi non potranno essere rese note se non, forse, per il mese di luglio, non si arriverà nemmeno in tempo, per una ragione qualsiasi — quale potrebbe essere il parere contrario della Corte dei conti — a renderle note agli interessati. Il Governo, che pure era favorevole alla proroga sino al 31 dicembre, si rimise alla prima Commissione della Camera dei deputati, e questa, dopo che fu ampiamente illustrato dal relatore della Commissione finanze e tesoro il provvedimento, votò, contro il parere della Commissione stessa, a favore della primitiva proposta per la proroga del termine al 31 dicembre.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo si rimise alla decisione della Camera dei deputati.

BUBBIO. Dobbiamo ricordare una cosa: che ci sono 5 anni di regalo per andar via, e per i partigiani e gli ex combattenti altri 2 anni, cioè 7.

Quindi bisogna anche capire che agli effetti pecuniari, forse, c'è anche ragione di dissenso perchè, in tal modo, vanno via tutti i giovani e restano i vecchi.

PRESIDENTE. Faccio presente che ieri ho parlato con il senatore Paratore, il quale mi ha detto che, per quel che riguarda la Commissione finanze e tesoro del Senato, non vi è opposizione al progetto. Se voi però volete un parere ufficiale della Commissione di finanze e tesoro, possiamo pure richiederlo; però teniamo presente che il termine del 7 aprile scade oggi.

RICCIO. L'urgenza è formale, oltre che sostanziale, perchè siccome l'articolo 1 parla di proroga, evidentemente un termine non si può prorogare se è già scaduto. Ma se noi volessimo interpellare la Commissione finanze e tesoro, non dovremmo preoccuparci per la

sostanza perchè non ci sarebbe altro che una *vacatio legis* di 10, 15 giorni, dopo la quale si ripristinerebbe lo stesso stato di cose; e coloro che volessero fare la domanda per andar via con le speciali provvidenze, la potrebbero fare dai 15 giorni in poi. Quindi non c'è urgenza di sostanza, ma solo di forma; naturalmente urgenza di forma che importa una modifica nella dizione dell'articolo 1, e quindi rinvio del disegno di legge alla Camera per la definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Ho già detto che ieri ho parlato con il senatore Paratore, ma in più devo dire che ufficialmente il progetto fu mandato alla Commissione finanze e tesoro che non ha dato il suo parere nel termine fissato dal Regolamento. Quindi noi siamo liberi di approvarlo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a favore dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo per conseguire i particolari benefici previsti dal decreto medesimo, è prorogato al 31 dicembre 1949.

(È approvato).

Art. 2.

L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente o siano ex internati o carcerati civili o militari per causa o in occasione di guerra prima della liberazione del territorio nazionale, esclusi quelli che hanno aderito alla repubblica sociale italiana; e per coloro la cui famiglia è composta da cinque o più figli minori conviventi.

SACCO. Io debbo notare che questo articolo 2 contiene una contraddizione intollerabile. Infatti esso dice che « l'aumento... è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattenti o partigiani combattenti o siano ex internati o carcerati civili

o militari per causa o in occasione di guerra... », ossia si equipara il combattente al disertore. Ora, è possibile mai che si possano regalare 2 anni all'uno perchè combattente ed all'altro perchè disertore?

TERRACINI. L'articolo si riferisce a coloro che sono stati internati o imprigionati da nemici « per causa o in occasione di guerra ». La parola « internati » spiega il valore dell'altra « carcerati ».

SACCO. « Internati » è una categoria, e « carcerati » è un'altra.

RICCIO. A questo proposito debbo dire che alla Camera ci fu una lunga discussione a tale riguardo, perchè alcuni volevano parlare solo di internati in Germania, e alcuni altri volevano parlare di quelli internati per attività anti-fasciste od altro. Allora fu sospesa la discussione su questo punto, e fu rimandata per trovare un testo concordato, ma sempre con l'intenzione e con la convinzione di favorire quelli che per causa della guerra avevano sofferto, e non per quelli che erano stati soltanto puniti. Questo è lo spirito della proposta, così come poi ha trovato conclusione in quella formula che è stata approvata. Non ho qui il resoconto di quella discussione per vedere come la Camera sia arrivata a questa formula; comunque lo spirito è quello di cui ho parlato.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Mi pare che, dopo quello che ha detto il senatore Riccio, non ci siano più dubbi circa lo spirito che ha animato la Commissione in sede di coordinamento. Per quel che si riferisce alla forma, in questo caso per « carcerati » si intende proprio coloro i quali hanno sofferto per causa di guerra, e non già coloro che furono puniti per causa di guerra. Tanto è vero che, quando si iniziò la discussione alla Camera su questo emendamento aggiuntivo che fu proposto dall'onorevole Pesenti, si propone la dizione « per causa di guerra », specificando che per carcerati si volessero proprio considerare coloro i quali erano stati imprigionati per aver mantenuto fede al principio dell'onore, ossia per ragioni di guerra e non per punizioni.

Perciò a me pare che l'osservazione del senatore Sacco sia superata da questa spiegazione. Forse il senatore Sacco si preoccupa

che in sede di applicazione tale formula possa interpretarsi in altro senso.

RIZZO. Io debbo fare una osservazione. La prima categoria, riguarda i combattenti che abbiano la regolare qualifica; la seconda categoria i partigiani combattenti; la terza, gli ex internati o carcerati civili o militari per causa o in occasione di guerra prima della liberazione del territorio nazionale; sono esclusi da tali beneficio quelli che aderirono alla repubblica sociale italiana. Se noi ci riferiamo alle persone che risiedevano nel territorio ove ebbe giurisdizione la repubblica di Salò, credo che non possano sorgere equivoci perchè « per causa o in occasione di guerra » in quel territorio non c'è dubbio che furono incarcerati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi coloro che erano antifascisti o antinazisti. Però c'è una grande zona d'Italia che non è stata sotto la repubblica di Salò; e cioè il Meridione, dove le truppe liberatrici hanno internato e carcerato precisamente i fascisti o coloro che erano compromessi con il fascismo. Di conseguenza, nel Meridione avrebbero diritto a questi maggiori benefici coloro che in occasione o a causa di guerra prima della liberazione, risultarono internati o carcerati civili o militari: questo sarebbe l'assurdo.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Potrebbe anche nascere questo equivoco; ma, siccome la discussione in proposito è stata molto ampia, basterebbe far risultare dal verbale tale differenza ed allora tutto sarebbe superato.

RIZZO. D'accordo; io chiedo solo che sia precisato lo spirito di tale articolo.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Ritengo che, se quanto è emerso dalla discussione alla Camera e da quella odierna sarà allegato al verbale, non ci dovrebbero essere difficoltà di interpretazione perchè la Magistratura, applicando questa legge, vedrà le delucidazioni e si regolerà in relazione ad esse.

PRESIDENTE. La Magistratura potrebbe però limitarsi ad applicare la legge così come è. Riterrei, ad ogni modo che, tenuto conto delle osservazioni dei senatori Sacco, Rizzo ed altri, sarebbe meglio rinviare questa discussione per studiar meglio la questione.

Vuol dire che le domande che durante questo periodo (periodo che può essere di 10-15 giorni) saranno presentate dagli impiegati, saranno posposte per una quindicina di giorni.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Dal punto di vista formale, una modifica significa il rinvio della legge alla Camera, ripresa della discussione in quel ramo del Parlamento e quindi un ulteriore ritardo.

BERGMANN. Non ci dobbiamo preoccupare che la Magistratura si limiti ad applicare la legge senza tener conto di quella che può essere stata l'intenzione del legislatore perchè se mai sarà il Consiglio di Stato ad interessarsi di ciò. Noi dobbiamo ad ogni modo, in questa sede, giungere ad una decisione mettendo bene in luce quelle che sono le nostre intenzioni.

PRESIDENTE. La proposta del collega Bergmann sarebbe quindi in sostanza di presentare un ordine del giorno interpretativo dell'articolo.

BUBBIO. Il provvedimento è di una certa gravità e il prorogare un termine non impedisce di prorogarlo ulteriormente. Quindi l'utilità di questa proroga sarà insita nel fatto che faremmo un termine nuovo. Si deve anche considerare il fatto che, secondo l'articolo 2, basta essere stati carcerati per un giorno per avere regalati due anni; o essere stati internati per uno o due mesi. Sono tutte cose che debbono essere esaminate.

PRESIDENTE. Mi pare che prevalga l'idea sospensiva. Propongo pertanto che la Commissione nomini il collega Riccio relatore e che il provvedimento venga rinviato ad una prossima seduta. Chi concorda in questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio della discussione di disegni di legge concernenti la ricostituzione di alcuni comuni.

PRESIDENTE. Avverto che all'ordine del giorno segue la discussione di disegni di legge riguardanti la ricostituzione di alcuni comuni.

TERRACINI. Non voglio esprimere la mia meraviglia per questo spesseggiare di proposte di iniziativa parlamentare per la ricostruzione di comuni, ma ricordo che, molti mesi prima delle elezioni, e cioè prima che la inizia-

tiva parlamentare avesse vigore, il Ministero dell'interno, a proposito della ricostituzione di molti comuni, aveva preso una decisione di massima, nel senso che, dato che a norma della Costituzione è deferito alle Regioni tutto ciò che si riferisce alla qualificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, non si dovessero prendere provvedimenti di questo genere, in modo che le Regioni trovassero un terreno non pregiudicato in proposito. Noi non dobbiamo dimenticare questo e, per quanto ognuno di noi conosce una situazione locale di comuni che hanno bisogno di procedere ad una autonomizzazione di particolari loro settori, non bisogna privare la Regione di quella che sarà una delle sue funzioni più importanti. Pertanto ritengo che si debba soprassedere a tali decisioni.

RICCIO. Ricordo che è stato votato da parte della nostra Commissione un ordine del giorno su questa questione, per restringere i provvedimenti a quei casi di comuni che prima del fascismo avevano la loro autonomia e che furono soppressi dal fascismo con una unione non voluta dalla popolazione e per i quali concorrono tutti i requisiti richiesti dalla legge: limitatamente a questi casi noi dobbiamo procedere.

PRESIDENTE. Ciò non vuol dire che la Commissione non possa prendere una diversa decisione.

RICCIO. Ma la proposta del collega Terracini è assorbita dal nostro ordine del giorno, perchè egli dice: fino a che non sono costituite le regioni non costituiamo nuovi comuni.

Questa osservazione del resto fu fatta proprio dal Ministero e anche la Camera dei deputati, quando ebbe occasione di votare il primo disegno di legge di questo genere, ritenne che per questi casi limitati occorresse procedere. È questa l'opinione espressa anche dal Ministero, il quale non ha voluto prendere l'iniziativa di simili disegni di legge, ma non ha del pari voluto impedire che le due Camere se ne rendessero iniziatrici.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, vi è una proposta del collega Terracini che dice: poiché stiamo per dar vita all'Ente regione, lasciamo a questo la competenza di creare i nuovi comuni, con maggiore utilità e con maggior conoscenza dei luoghi e delle popolazioni, tenuto anche conto di quel che ha fatto in

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

13ª RIUNIONE (7 aprile 1949)

proposito il fascismo, per stabilire se questi comuni rispondano a reali necessità. Faccio osservare che l'ordine del giorno, che abbiamo votato, non è di ostacolo a che eventualmente si ritorni sulle nostre posizioni, soprattutto in relazione alle domande che affluiscono numerosissime, dato che ogni deputato porta il suo comunello da ricostruire e noi non abbiamo nessuna possibilità al centro di giudicare sulla opportunità o meno di queste ricostituzioni.

LEPORE. La questione, a mio avviso, non è nei termini posti dal Presidente: qui si tratta di una questione di giustizia, perchè vi sono dei comuni soppressi dal fascismo che sono stati ricostituiti ed altri invece no. Tutti questi comuni debbono avere parità di condizione, perchè altrimenti si crea un'ingiustizia tra quelli che hanno ottenuto un provvedimento di ordine generale e quelli che debbono attendere la costituzione della Regione. Quindi, che si dica che le nuove costituzioni di comuni siano demandate alla Regione mi sembra cosa giusta, ma per i comuni soppressi dal fascismo deve essere fatta giustizia.

PRESIDENTE. Ma lei sa, senatore Lepore, quanti sono in Italia questi comuni? Duemila!

TERRACINI. Qui in sostanza non si tratta di un problema di giustizia o di ingiustizia. Il fascismo è stato cosa orribile e deprecabile, ma non tutto quello che ha fatto su questa terreno, che è molto influenzabile politicamente, può considerarsi malfatto, e talvolta è rispondente a molte riconosciute esigenze di organizzazione amministrativa. In realtà il fascismo si è spinto forse eccessivamente su questo terreno, ma noi non dobbiamo augurarci che il nostro Paese ritorni ad essere suddiviso in una infinità di piccoli comuni. Quindi non che noi precludiamo, per noi oggi o per gli altri domani, la possibilità di andare incontro a queste richieste. Se questi comuni dovranno aspettare per esempio sei mesi, ci saranno certamente degli organi che esamineranno la bontà delle richieste. Vorrei dire a questo proposito che si tratta proprio della osservanza di una legge, perchè la Costituzione è stata emanata proprio come legge: nella Costituzione infatti si dice che il problema è deferito per la sua soluzione alla Regione; e la Regione verrà costituita entro breve tempo.

PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi che, per le ricostituzioni di comuni all'ordine del giorno, vi sono pronte soltanto due relazioni, mentre per le altre bisogna nominare i relatori. Quindi, proporrei di nominare i relatori per le altre proposte di legge e di rimandare la discussione, in modo da aver anche il tempo di riflettere sulla questione.

BUBBIO. Comprendo quella che è la pregiudiziale dell'onorevole Terracini, ma mi appello a quello che è il principio che deve guidarci nella materia. Non è questione di giustizia o di ingiustizia, ma il fatto che certe pratiche erano già mature dinanzi alle prefetture e al Ministero dell'interno e quando risulta che lo stesso Ministero dell'interno era già d'accordo sul fare il decreto e non potè farlo per la norma fissata dalla Costituzione, e si può constatare « de visu » che non sono pratiche sorte all'improvviso ma già istruite, e per le quali la prefettura e lo stesso comune, da cui quello futuro si distacca, hanno dato consenso favorevole, mi pare che siano casi da poter considerare.

PRESIDENTE. Se il collega Terracini è d'accordo, insisterei per il rinvio della discussione. Nella prossima seduta prenderemo in esame le singole pregiudiziali, le voteremo e decideremo in merito, esaminando magari, tra le proposte presentate, quali presentino maggiore importanza ed urgenza e possano costituire oggetto di discussione.

TERRACINI. Questo significherebbe praticamente che noi rinviemo la discussione sulla questione pregiudiziale alla prossima seduta: è una cosa che si può anche fare, ma nell'ordine del giorno della seduta di quest'oggi c'era già, in realtà, la decisione relativa a due ricostituzioni, per le quali il relatore era stato nominato e aveva redatto la relazione. Ora, dobbiamo noi rinviare l'esame di questi due progetti e la votazione relativa? Io penso che, dato che li abbiamo dinanzi, si potrebbe discuterli ed io solleverei la pregiudiziale in maniera precisa.

PRESIDENTE. La mia proposta consiste in questo: rinviare la votazione sulla pregiudiziale alla prossima seduta senza votare su nessuno dei progetti all'ordine del giorno. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.
(E approvata).

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

13ª RIUNIONE (7 aprile 1949)

RICCIO. Tengo a far mettere a verbale che, secondo me, è preclusa la pregiudiziale Terracini. Questa preclusione poi la discuteremo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni a favore dell'Unione Italiana Ciechi » (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'Unione Italiana ciechi ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Minoja.

MINOJA, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge presentato al vostro esame è la logica e pratica conseguenza del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, col quale venne attribuita all'Unione Italiana Ciechi la rappresentanza esclusiva e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione e il lavoro dei ciechi.

Per il passato, e da quando il sodalizio in parola venne eretto in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, esso ottiene ogni anno dallo Stato un contributo straordinario per la esplicazione delle proprie funzioni organizzative ed assistenziali a favore dei ciechi. Negli esercizi finanziari 1944-1945, 1945-1946 e 1946-1947 tale contributo straordinario fu stabilito in quattro milioni di lire per ciascun esercizio ed elevato ad otto milioni per l'esercizio 1947-1948.

Che se la Carta costituzionale all'articolo 38 statuisce che gli inabili e i minorati hanno diritto alla educazione e all'avviamento professionale e che a tale compito debbono provvedere organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, è chiaro che all'Unione Italiana Ciechi, il solo ente legalmente riconosciuto posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al quale, come si è detto, è riconosciuta la rappresentanza esclusiva degli interessi morali e ma-

teriali dei minorati della vista, debba essere dallo Stato corrisposto non più un contributo straordinario, ma un contributo ordinario, adeguato alle cresciute esigenze della sua organizzazione e della sua multiforme attività assistenziale.

E se poi si consideri che i ciechi assistiti dall'Ente sono circa ventimila, che esso concorre alla corresponsione dei sussidi a favore dei ciechi disoccupati e che per tutto ciò, e intuitivamente, rilevanti debbono essere le spese per il funzionamento della sede centrale, delle sezioni regionali e provinciali e delle altre organizzazioni collaterali, non sembra eccessivo il contributo annuo ordinario di quindici milioni di lire richiesto dall'Ente stesso e proposto dal Governo col disegno di legge in esame, disegno che io, quale relatore, vi propongo di approvare con la sola modifica suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, della quale ho sollecitato il parere in ottemperanza alle norme costituzionali. Il testo è il seguente:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949 è concesso a favore dell'Unione Italiana Ciechi un contributo annuo a carattere continuativo di quindici milioni di lire.

Alla copertura della spesa per l'esercizio in corso provvederanno le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, secondo quanto stabilito dal progetto di assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1948-1949.

Per gli esercizi successivi sarà fatto fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

RICCIO. La nota di variazione, a cui si riferisce la modifica fatta dalla Commissione di finanze e tesoro e accettata dal relatore, è stata già approvata dalle due Camere?

MINOJA, *relatore*. Sì, è stata approvata.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ha dato lettura il relatore, con la modificazione apportata dalla Commissione di finanze e tesoro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13,20.